

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VALCHIUSA NELLE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2016, N. 175.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
GAIDO Giuseppe	Presidente	X	
ZENERINO Guido	Vice Sindaco	X	
VERCELLIO Maurilio	Consigliere	X	
DI GIOVANNI Matteo	Consigliere		X
ROCCA Giuseppe Rosario	Consigliere	X	
TONINO Cristina	Consigliere	X	
DAVID Carlo	Consigliere	X	
PISTONO Daniela	Consigliere	X	
SILVA Antonio Simone	Consigliere	X	
RINALDI Luca	Consigliere	X	
MESCHINELLI Moreno	Consigliere		X
Totale		9	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe GAIDO - Sindaco**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, **dott. Alberto CORSINI**, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE
DAL COMUNE DI VALCHIUSA NELLE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.
20 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2016, N. 175.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*) legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO l'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi del quale "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. (omissis) 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di

energia da fonti rinnovabili. (omissis) 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.";

VISTO l'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. (omissis)";*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27 dicembre 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *"Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dai Comuni di Meugliano, Trausella e Vico Canavese nelle società ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 175.";*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21 dicembre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *"Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Valchiusa nelle società ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 175.";*

RICHIAMATE le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti aventi ad oggetto *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. n. 175/2016";*

CONSIDERATO che le disposizioni del d.lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione

della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 d.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che le società *in house*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

ATTESO che dalla ricognizione ordinaria – istruita dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella – emerge che il Comune al 31 dicembre 2020 deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA
VICO ENERGIA S.r.l.	60%
GAL Valli del Canavese S.C. A R.L.	4,05%
SMAT S.p.A.	0,00006%

VISTA la nota prot. n. 6153 del 9 novembre 2021 con la quale SMAT S.p.A. ha comunicato che la medesima società è da ritenersi esclusa dall'applicazione del d.lgs. 175/2016 in relazione alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

VISTA la scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni redatta dal Responsabile del Servizio finanziario (allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale – all. A);

DATO ATTO, che nel corso del 2018, il Comune di Vico Canavese ha indetto una procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso per raccogliere manifestazioni d'interesse al fine della cessione delle quote di proprietà comunale riguardanti VICO ENERGIA S.r.l. e che, nel termine di pubblicazione dell'avviso stabilito per la ricezione di eventuali manifestazioni d'interesse, nessuna comunicazione è pervenuta agli uffici comunali;

RILEVATO che, nel corso del 2018, VICO ENERGIA S.r.l. è stata posta in liquidazione;

RITENUTO opportuno approvare la ricognizione ordinaria – contenuta nella sopracitata scheda di rilevazione – delle partecipazioni relative alle società detenute dal Comune di Valchiusa alla data del 31 dicembre 2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/00;

UDITO l'intervento del SINDACO che illustra l'argomento della presente deliberazione e le ragioni della necessità della sua approvazione;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 (nove);

Astenuti n. 0 (zero);

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI APPROVARE la ricognizione ordinaria – contenuta nella scheda di rilevazione citata in premessa e allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. A) – delle partecipazioni relative alle società detenute dal Comune di Valchiusa alla data del 31 dicembre 2020;
2. DI MANTENERE, senza alcun intervento di razionalizzazione, le partecipazioni nella seguente società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA
GAL Valli del Canavese S.C. A R.L.	4,05%

3. DI DARE ATTO che, dal 2019, VICO ENERGIA S.r.l. è in liquidazione;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla suindicata società partecipata dal Comune di Valchiusa;
5. DI TRASMETTERE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo;
6. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di procedere a dare attuazione alla presente deliberazione in tempi brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari di esecutività della deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 (nove);

Astenuti n. 0 (zero);

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

IL SINDACO
F.to Giuseppe GAIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata il giorno 31/12/2021 all'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito istituzionale www.comune.valchiusa.to.it per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.
Reg. Albo Pretorio N. 486

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 31/12/2021

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 30-dic-2021:

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 30-dic-2021

PARERI

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:

☒ **TECNICA**
F.to dott.ssa Raffaella BLESSENT

☒ **CONTABILE**
F.to dott.ssa Raffaella BLESSENT

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto CORSINI

31/12/2021